



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE "T. CONFALONIERI"

Cod. mecc.: MIIC8GB009 - C.F.: 94627630158 - Via San Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280
Sc. Sec. I gr. "T. Confalonieri": cod. mecc. MIMM8GB01A - Via S. Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280
Scuola Primaria "A. Volta": cod. mecc. MIEE8GB01B - Via A. Volta 27, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 322043
Scuola Primaria "E. De Amicis": cod. mecc. MIEE8GB02C - Piazza Matteotti 1, 20900 - Monza (MB) Tel. 039.361491
Posta elettronica: MIIC8GB009@istruzione.it - Posta elettronica certificata: MIIC8GB009@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO a.s. 2018/2019

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "T. Confalonieri" di Monza.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 31 Agosto dell'anno 2019, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

Handwritten notes and signatures on the right margin:
- A vertical line of scribbles.
- The name "Pul" written vertically.
- The name "Mull" written vertically.
- The name "Mull" written vertically.
- The name "Mull" written vertically.

Handwritten signature:
Chilardi

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nel plesso Confalonieri e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato nel plesso Confalonieri, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo (sette se di venerdì). Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

ILL. P. M.
 ANIME
 DOMINIO E. B. A.

A. B. C.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per plesso e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente ha provveduto al calcolo del monte ore spettante, per il corrente anno scolastico ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con preventiva comunicazione al dirigente, di norma, con almeno tre giorni di anticipo e al personale docente che organizza le sostituzioni nel plesso.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
3. Il contingente minimo è così definito: N. 1 assistente amministrativo e N. 2 collaboratori scolastici per plesso in caso di scrutini ed esami.

Art. 14 – Materia di confronto

Utilizzazione del personale in rapporto alle scelte progettuali contenute nel P.T.O.F.:

1. Funzioni strumentali

I docenti che desiderano occuparsi di una Funzione strumentale devono attenersi alle disposizioni vigenti. Il Collegio dei Docenti annualmente delibera le aree delle funzioni

Udd. P. M.

Dioniso Erndel

Adriano

strumentali e conferma, in base alla disponibilità, alle esperienze e competenze, i docenti ai quali affidare l'incarico.

2. Assegnazione del personale ai Plessi

Le operazioni di assegnazione del personale docente nelle Istituzioni Scolastiche in più plessi e/o sedi, saranno oggetto di informativa sindacale ai sensi dell'art. 22 comma 8 CCNL del Comparto Scuola. L'assegnazione dei docenti alle classi terrà conto delle vigenti disposizioni normative attenendosi alle linee guida previste dalle circolari in materia, sentito il parere medesimo.

Criteri:

- 1) Continuità
- 2) Distribuzione per genere e per esigenze di salute
- 3) Spostamento per sanare situazioni pregresse
- 4) Disponibilità

3. Partecipazione ai Progetti

Stabilito che la funzione dei Progetti è quella di supportare e integrare le attività didattiche di classe nell'ottica del miglioramento e del potenziamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità degli allievi, è data facoltà a tutti gli insegnanti di redigere, singolarmente o con altri colleghi, progetti per attività complementari alla didattica. L'approvazione dei progetti compete al Collegio dei Docenti, l'esecutività la dà il Dirigente per iscritto, dopo aver fatti propri gli indirizzi operativi stabiliti dal Consiglio d'Istituto.

CALENDARIO, ORARIO DI SERVIZIO, MALATTIA E SUPPLENZE, PERMESSI E FERIE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.

Calendario scolastico

Il Consiglio di Istituto su proposta del Collegio Docenti, ha deliberato i seguenti giorni di chiusura: 24/12/2018, 31/12/2018, 24/04/2019, 14/08/2019.

Orario di servizio dei docenti

La redazione dell'orario di servizio dei docenti compete al Dirigente Scolastico che terrà conto delle segnalazioni didattiche e dei vincoli previsti dalla legge 104 e dal contratto.

Si concorda che:

1. Il Dirigente garantirà la turnazione del pomeriggio di venerdì (Primaria).
2. Il Dirigente assegnerà il pomeriggio curricolare e laboratoriale ai docenti che hanno diritto alla L. 104 solo come ultima risorsa per il funzionamento della didattica in base all'organizzazione del servizio (Primaria) e agli spazi (Secondaria).
3. Per garantire equità nell'organizzazione oraria di ciascun insegnante l'orario cattedra, compresi i completamenti orario, non dovrà prevedere di superare i due rientri pomeridiani (Secondaria), i tre (Primaria), salvo eccezioni. Gli incontri relativi ad aggiornamento e formazione dovranno essere effettuati nella giornata del martedì pomeriggio, salvo eccezionali e motivati casi e comunque nel rispetto degli art. 29/63/64 CCNL.
4. Il numero massimo di ore nella Secondaria non deve essere maggiore di cinque, sei nel caso si effettui un'ora di mensa e non avrà più di due ore buche settimanali complessive (tre in caso di "desiderata").
5. Se il docente presta servizio in più sedi si auspica di impegnarlo alternativamente un giorno per sede.
6. Dopo gli scrutini di fine anno scolastico, entro il 30 giugno, i docenti non impegnati negli Esami di Stato, potranno coadiuvare l'Amministrazione nei colloqui Scuola-Famiglia ed essere utilizzati per attività diverse dall'insegnamento che siano state precedentemente programmate e deliberate dal Collegio Docenti, valutate le necessità e le urgenze. Tali

lavori dovranno essere svolti secondo un calendario che verrà apprestato dalle Commissioni.

7. L'impegno dei docenti in relazione alle attività funzionali all'insegnamento dovrà essere concentrato nella giornata del martedì pomeriggio salvo rari e motivati casi in via eccezionale. Le ore in eccesso alle 40 dedicate ai Collegi Docenti saranno retribuite con il Fondo d'Istituto. In alternativa, il docente, previa comunicazione, sarà esonerato da alcune attività.

Supplenze brevi obbligatorie

Per le supplenze brevi fino a dieci giorni i criteri saranno i seguenti:

- **Scuola Primaria**

In caso di supplenze brevi, per assenze di colleghi non superiori a dieci giorni in ordine di priorità ci si atterrà ai seguenti criteri:

1. Recupero permessi orari richiesti
2. Gli insegnanti di sostegno nel caso di assenza alunno DVA. Sarà cura del docente comunicare immediatamente l'assenza dell'alunno ai coordinatori di plesso entro le ore 8.30
3. Gli insegnanti di sostegno che operano nella classe
4. Disponibilità ad effettuare ore eccedenti retribuite compatibilmente con le risorse finanziarie o a recupero entro la quota prevista
5. In caso di estrema necessità, i docenti a disposizione potranno essere utilizzati anche negli altri plessi e in ordine di scuole diverse.

- **Scuola Secondaria di primo grado**

Per assenze fino a 10 giorni, nella sostituzione dei docenti assenti saranno seguiti i seguenti criteri:

1. Utilizzo del monte ore dei recuperi (vedi delibera del CD)
2. Gli insegnanti di sostegno nel caso di assenza alunno DVA. Sarà cura del docente comunicare immediatamente l'assenza dell'alunno ai coordinatori di plesso entro le ore 8.00
3. Gli insegnanti di sostegno che operano nella classe
4. Disponibilità ad effettuare ore eccedenti retribuite compatibilmente con le risorse finanziarie.
5. In caso di estrema necessità, i docenti a disposizione potranno essere utilizzati anche negli altri plessi e in ordine di scuole diverse.

In caso di assenza dei docenti per l'accompagnamento delle classi in visita/viaggio d'istruzione,

la sostituzione sarà attuata prioritariamente dai docenti della classe.

Recupero spazi orario Scuola Sec. 1° grado: vedi delibera C.D. n. 07 del 11/09/2018.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

IV. M. P. M.

M. P. M.

Donato S. S. S.

Abbracciato

2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

Si attende il piano di lavoro del personale ATA, che terrà in considerazione le richieste pervenute al DSGA e al Dirigente. Criteri:

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
- Richieste di utilizzazione su particolari attività didattiche/mansioni

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 17.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Le nuove tecnologie facilitano il lavoro e la scuola provvede a implementare i programmi (segreteria digitale, migliorie nel registro elettronico) e a formare il personale in caso di disponibilità di fondi.

L'Istituto si impegna a fornire adeguata strumentazione tecnologica e la relativa connessione al personale-

Visti i continui monitoraggi e considerata la mole di lavoro richiesta dalla compilazione di varie piattaforme, i frequenti malfunzionamenti di SIDI, la qualità della connessione, si richiede una percentuale aggiuntiva per gli assistenti amministrativi.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CAPO I - NORME GENERALI

P. M.

M. P.

Diana Di...

Abdullah

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nella comunicazione del Dsga, prot. 4983/II.10, secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/1172007 e dell'art. 40 comma 5 del CCNL 19/04/2018	€	32.806,19
b) per i compensi per le ore eccedenti per le attività complementari di educazione fisica	€	1.724,19
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€	4.746,75
d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€	2.428,03
e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€	2.233,47
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€	2.437,53
g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€	11.390,60

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

Le procedure di individuazione del personale impegnato in progetti tengono in considerazione i seguenti criteri:

- Disponibilità
 - Competenze professionali
 - Specifiche competenze personali
 - Esperienza pregressa positiva documentata
 - Rotazione
2. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 23.026,40 (pari al 70%) e per le attività del personale ATA € 9.868,46 (pari al 30%)
 3. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
 4. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
Non essendo scuola capofila, non perverranno risorse dedicate.
2. In caso di assegnazione, i fondi verranno distribuiti in base alle priorità formative.

Art. 25 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

a. supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente, figure di presidio ai plessi, tutor, ecc.)	€ 5.775,00
b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, referenti dipartimento scuola media, referenti aree, openday, scienze U18, gruppi di lavoro e di progetto ecc.)	€ 4.812,50
c. supporto all'organizzazione della didattica (gruppi di supporto, supporto FS integrazione alunni stranieri, supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi d'istruzione, ecc.) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare: GCIB	€ 8.522,60
d. attività d'insegnamento (corsi di recupero, istruzione domiciliare, scuola in ospedale, alfabetizzazione alunni stranieri, prevenzione svantaggio e dispersione scolastica, ecc)	€ 2.275,00
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

a. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti	€ 2.275,00
b. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica	€ 4.824,50
c. Sostituzione colleghi assenti	€ 2.065,00
d. Ore eccedenti	€ 2.025,00

Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/2019 ammontano a € 11.390,60.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
Si stabilisce indicativamente che:
 - o Il compenso minimo pari a € 200,00
 - o il compenso massimo pari a € 400,00
 - o In caso di avanzo di una somma inferiore a € 200,00, il dirigente potrà comunque assegnarla fino alla disponibilità di fondo.

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. Per assenze superiori a 15 giorni verrà riconosciuto un compenso proporzionale ai giorni di effettiva presenza

Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compatibilmente con le esigenze di servizio, detratte le ore a copertura delle giornate di prefestivi concessi.
3. Considerata la sempre più consistente collaborazione da parte del personale di segreteria con i docenti impegnati nello sviluppo, nell'attuazione e nella rendicontazione dei vari progetti didattici finanziati con fondi provenienti da enti non statali, si conviene che al personale di segreteria, impegnato in progetti di arricchimento dell'offerta formativa, verrà riconosciuta, una quota parte pari al 3%, mentre per i progetti CLIL, Inglese Complementare e Conversazione con Madrelingua inglese la quota parte sarà pari al 5%.

Art. 29 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi, in funzione del profilo, sulla base dei seguenti criteri:
 - o Comprovata professionalità tecnica;
 - o Disponibilità degli interessati;
 - o Continuità di servizio.
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso così fissato: € 2.428,03.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 31 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. Si può anche ipotizzare un recupero circoscritto al sottoinsieme di attività in cui si è verificato lo sfioramento, ma è più complicato individuare i confini dell'intervento. Da valutare caso per caso.

Art. 33 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

I COMPONENTI DELLA R.S.U.

Maria Rosa Sansone
Dionora Tribi
Ull *P. Tribi*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Annalisa Livadi